



REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

**Regolamento ultra-vigente ai sensi della Delibera n. 25 del 30/04/2019
'Ricognizione dei Regolamenti ultra vigenti dell'Ente a norma dell'art. 42
dello Statuto. Abrogazioni e presa d'atto della temporanea ultra vigenza'**

Il testo del presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n.5 del 21.01.2013 ed in vigore dal 01.02.2013.

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Oggetto.....	4
ART. 2 – Tipologie dei controlli.....	4
ART. 3 – Disposizioni di coordinamento.....	5
ART. 4 – I soggetti del controllo.....	5
ART. 5 – Referto.....	5

CAPO II – CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ART. 6 – Controllo preventivo.....	6
ART. 7 – Controllo successivo. Competenze.....	6
ART. 8 – Controllo successivo delle determinazioni dirigenziali.....	6
ART. 9 – Esiti del controllo.....	7

CAPO III – CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE

ART. 10 – Finalità.....	7
ART. 11 – Modalità.....	7
ART. 12 – Competenze.....	8

CAPO IV – CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI

Art. 13 – Finalità.....	9
-------------------------	---

CAPO V - CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

ART. 14 – Controllo sugli equilibri finanziari.....	9
---	---

CAPO VI - CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO STRATEGICO

ART. 15 – Controllo di gestione.....	10
ART. 16 – Controllo strategico	10
ART. 17– Controllo di gestione e Controllo strategico – Disciplina.....	11

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento individua strumenti e metodologie per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il sistema di controllo interno è diretto a:
 - a) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati conseguiti;
 - b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruità tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
 - c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno;
 - d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni alla Provincia;
 - e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni della Provincia.
3. L'attività di controllo interno deve assistere l'organizzazione nel garantire la validità dei controlli attraverso la valutazione della loro efficacia ed efficienza e attraverso la promozione di un continuo miglioramento.

ART. 2 - Tipologie dei controlli

1. Sulla base della vigente disciplina sui controlli degli Enti locali, sono individuate le seguenti tipologie di controlli interni:
 - a) controllo di regolarità amministrativa e contabile
 - b) controllo di gestione
 - c) controllo della qualità dei servizi erogati
 - d) controllo strategico
 - e) controllo sugli equilibri finanziari
 - f) controllo sugli organismi gestionali esterni.

ART. 3 - Disposizioni di coordinamento

1. Il presente regolamento disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile, i controlli sugli organismi gestionali esterni, il controllo della qualità dei servizi erogati ed il controllo sugli equilibri finanziari, mentre il controllo di gestione ed il controllo strategico, già disciplinati nel regolamento di contabilità e di organizzazione, saranno implementati.

ART. 4 - I soggetti del controllo

1. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il direttore generale, il segretario generale, il direttore del settore economico finanziario, i dirigenti, ciascuno per le proprie competenze come definite nella disciplina regolamentare, l'u.o. segreteria generale per i controlli di regolarità amministrativa, il servizio controllo interno e organizzazione per il controllo strategico e di gestione nonché l'u.o. società per il controllo sulle società partecipate non quotate.
2. Per specifici obiettivi di controllo il segretario/direttore generale potrà avvalersi temporaneamente e per specifiche esigenze di funzionari interni all'ente appartenenti ad altri servizi.
3. Le funzioni attribuite al direttore generale, in caso di mancata nomina, sono poste in capo al segretario generale.

ART. 5 - Referto

1. Il Presidente della provincia, avvalendosi del segretario generale o del direttore generale, trasmette semestralmente alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato sulla base delle Linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti. Il referto è, altresì, inviato al presidente del Consiglio provinciale.

CAPO II – CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

ART. 6 - Controllo preventivo

1. Il Controllo di regolarità amministrativa e contabile sulle deliberazioni di competenza del Consiglio e della Giunta è esercitato in via preventiva da ogni responsabile di servizio attraverso il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal direttore del settore economico finanziario attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile.
2. Sono escluse dall'espressione dei pareri di cui al precedente comma le proposte di deliberazioni che siano meri atti di indirizzo o che non comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.
3. Il parere di regolarità tecnica sugli atti e provvedimenti di competenza dirigenziale si intende rilasciato dallo stesso dirigente/titolare di posizione organizzativa competente per materia che sottoscrive l'atto o il provvedimento. Il controllo di regolarità contabile sulle determinazioni dirigenziali è esercitato mediante l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ART. 7 - Controllo successivo. Competenze

1. Il controllo di regolarità amministrativa è esercitato sotto la direzione del segretario generale, avvalendosi dell'unità organizzativa dedicata posta sotto il suo coordinamento diretto.

ART. 8 - Controllo successivo delle determinazioni dirigenziali

1. La Provincia di Bologna, in continuità con l'attività di controllo attualmente esercitata, intende definire una metodologia che, dovendo riguardare controlli successivi e a campione, concorra ad individuare strumenti che aiutino ad assicurare la correttezza dell'azione amministrativa. In coerenza con tale obiettivo, si definiscono le seguenti fasi:
 - a) individuazione delle tipologie di atti e di determinazioni dirigenziali, ivi comprese quelle relative all'attività contrattuale;
 - b) selezione degli atti sulla base di motivate tecniche di campionamento casuale alla luce di criteri preventivamente individuati dal segretario generale. Il criterio casuale può essere mediato con valutazioni sull'impatto esterno e la rilevanza dell'attività posta in essere dai diversi servizi della Provincia. Applicando il criterio di rotazione dovrà comunque essere assicurato, nell'arco

- dell'anno, il controllo trasversale sulle determinazioni dirigenziali;
- c) verifica degli atti anche eventualmente sulla base di schede di controllo contenenti gli elementi essenziali dell'atto da controllare.
2. L'unità operativa dedicata comunica ai dirigenti interessati le eventuali illegittimità riscontrate, che potranno presentare osservazioni o controdedurre ai rilievi mossi. Successivamente all'esito verrà formulato giudizio definitivo sull'atto esaminato.

ART. 9 - Esiti del controllo

1. Le risultanze dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa sono semestralmente trasmesse, a cura del segretario generale, al Presidente della Provincia, al direttore generale, ai dirigenti, alle P.O., ai responsabili del procedimento, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai Revisori dei conti, al Nucleo di valutazione come documenti utili per la valutazione, e inserite nel referto di cui al precedente art. 5.

CAPO III – CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE

ART. 10 -Finalità

1. Il controllo sulle società partecipate ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni all'Ente e di garantire la qualità dei servizi erogati con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni all'Ente.

ART. 11 – Modalità

1. L'attività di controllo deve concretizzarsi innanzitutto con una verifica costante della permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale, nonché con tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti, che intercorrono, nel corso della vita delle società, negli elementi originariamente valutati.
2. Per l'effettuazione del controllo sulle società partecipate non quotate, la Provincia definisce preventivamente, nella Relazione Previsionale e Programmatica, gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società ed i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati.

3. Ai fini di cui al precedente comma, relativamente agli aspetti connessi ad eventuali contratti di servizio ed ai livelli qualitativi e quantitativi dei servizi, il settore bilancio, patrimonio e provveditorato, competente in tema di partecipazioni, si rapporta ai settori cui afferisce il contratto di servizio o la competenza per materia in relazione all'ambito di attività della società partecipata. Nel caso in cui il soggetto titolare del contratto di servizio sia un ente diverso dalla Provincia, il settore competente per materia si raccorda con quest'ultimo per la definizione degli obiettivi e per la verifica di eventuali scostamenti.
4. Alle società soggette ai controlli del presente articolo saranno richieste le previsioni in ordine all'andamento economico e alle performance, oltre a relazioni periodiche sull'andamento della gestione.
5. Qualora la Provincia modificasse le quote di partecipazione alle attuali società o partecipasse a nuove società quale socio di maggioranza, il Consiglio provinciale procederà a definire le eventuali ulteriori modalità di controllo.

ART. 12 - Competenze

1. Sulla base delle informazioni raccolte dalle società, dai settori o dagli enti competenti, il settore bilancio, patrimonio e provveditorato coordina la redazione del documento programmatico, di cui al secondo comma del precedente articolo, raccoglie i documenti contenenti gli esiti infrannuali con l'analisi degli scostamenti e riceve dai Settori competenti per materia eventuali proposte di azioni correttive, con particolare riferimento ai riflessi sul bilancio dell'Amministrazione provinciale.
2. L'esito dei controlli deve in ogni caso contenere gli effetti che si determinano sul bilancio dell'Ente per la tutela dei relativi equilibri finanziari.
3. Il settore competente per le partecipazioni sulla base degli elementi ricevuti, redige almeno una relazione semestrale che viene trasmesso al Presidente della provincia ed al Collegio dei Revisori, dando atto che gli esiti di detta relazione confluiscono nel referto di cui al precedente art. 5.
4. I risultati complessivi della gestione della Provincia e delle società partecipate non quotate saranno rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica solo dopo la definizione delle procedure e delle modalità prefigurate nel D.Lgs. 118/2011 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” e, qualora l'Ente fosse tenuto a tale obbligo; in considerazione del fatto che attualmente il controllo non viene esercitato, ai sensi dell'art. 2359 c.c., non avendo la maggioranza in alcuna società partecipata.

CAPO IV – CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI SERVIZI EROGATI

ART. 13 - Finalità

1. I servizi erogati dalla Provincia di Bologna devono essere tali da assicurare il miglioramento continuo della qualità, la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione alle procedure di valutazione e di definizione dei livelli qualitativi.
2. Il controllo della qualità dei servizi erogati mira a monitorare le informazioni relative alla percezione del cliente/utente su quanto l'Ente abbia soddisfatto le sue aspettative in relazione al servizio richiesto.
3. Il controllo della qualità è assicurato anche nel caso in cui i servizi siano erogati mediante organismi gestionali esterni.
4. Annualmente saranno definiti un programma di monitoraggio dei servizi sottoposti a verifica e la modalità di rilevamento dei relativi livelli qualitativi. Con il bilancio di previsione verranno definite ed assegnate le risorse materiali per attuare detto programma.

CAPO V – CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

ART. 14 - Controllo sugli equilibri finanziari

1. Il Direttore del settore economico finanziario dirige e coordina l'attività di controllo sugli equilibri finanziari, anche sotto la vigilanza del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Il sistema di controllo è costituito prevedendo un intervento attivo degli organi di governo dell'Ente, del segretario, dei dirigenti ed il coinvolgimento dei responsabili dei servizi, ciascuno secondo le rispettive responsabilità.
3. Il controllo mira a garantire, anche mediante il coordinamento dell'attività dei soggetti coinvolti, di cui al comma precedente, il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.
4. In continuità con le attività di controllo attualmente esercitate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 267/2000, le modalità di effettuazione del controllo sugli equilibri finanziari continuano ad essere disciplinate nel Regolamento di contabilità dell'ente che all'art. 41 prevede “ 1. Il Consiglio, entro il 30 settembre di ciascun anno, effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. 2. Il Direttore del Settore Bilancio segnala con la massima tempestività e

comunque entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti, al Presidente della Provincia, al Segretario Generale ed all'Organo di revisione economica finanziaria fatti, situazioni e valutazioni che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio. A tal fine il Direttore definisce una specifica metodologia di valutazione e analisi dei rischi che possono incidere sul rispetto degli equilibri di bilancio.”

5. Tale segnalazione viene effettuata anche alla Corte dei Conti e costituisce allegato al bilancio di previsione.

CAPO VI - CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO STRATEGICO

ART. 15 - Controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è svolto, secondo i principi e le modalità contenuti nell'art. 54 del regolamento di organizzazione, da parte dell'unità organizzativa a ciò preposta.
2. Tale controllo ha come obiettivo principale quello di contribuire ad individuare le risorse da impiegare nelle varie attività dell'ente ed a verificare l'efficacia e l'efficienza e l'economicità nelle relative gestioni. Contribuisce, inoltre, ad individuare parametri e/o indicatori necessari alla traduzione e successiva valutazione degli obiettivi individuati alla scala temporale annuale e pluriennale.

ART. 16 - Controllo strategico

1. Il controllo strategico, inteso a verificare lo stato di attuazione dei programmi, è assicurato attraverso metodologie finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati.
2. Le metodologie con cui viene assicurato il controllo strategico sono strettamente integrate con le attività di misurazione e valutazione della performance previste al capo V del regolamento di organizzazione.
3. Il direttore generale, avvalendosi dell'unità preposta al controllo strategico, elabora rapporti periodici in sede di consuntivo e di monitoraggio infrannuale, da sottoporre alla Giunta e al Consiglio provinciale, per la successiva predisposizione delle deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

ART. 17 - Controllo di gestione e controllo strategico – Disciplina

1. Il Controllo di gestione ed il controllo strategico attuati secondo quanto previsto nei precedenti artt. 15 e 16 saranno modificati ed armonizzati al termine della sperimentazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli Enti Locali di cui all'art. 36 del decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, recependo le emanande linee guida della Corte dei Conti.